

Repertorio n. ....  
del  
.....

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

P.zza Santa Maria Nuova 1 - Firenze

CONTRATTO APPLICATIVO N. 02/2023 (CIG DERIVATO 9991573ADE)  
PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI derivante  
dall'Accordo Quadro per "Lavori di manutenzione degli impianti elettrici e  
speciali, comprese le reti di trasmissione dati, a servizio degli immobili nella  
disponibilità dell'Azienda USL Toscana Centro - area Firenze". LOTTO SUD  
EST - CIG 9278032A35

**SCRITTURA PRIVATA**

L'anno duemilaventitre (2023) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale  
apposta,

**TRA**

l'Azienda USL Toscana centro, con sede in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova  
n° 1, codice fiscale e partita I.V.A. n. 06593810481, in persona del RUP delegato  
Ing. Fabio Rossi, in servizio presso la S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze,  
nato a Firenze il 01/05/1975 e domiciliato per la carica in via San Salvi 12 Firenze  
(FI) – C.F.: RSSFBA75E01D612, giusta delega di cui alla nota del Direttore  
della S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze del 07/02/2022, che in seguito per  
brevità sarà denominata "Stazione Appaltante";

**E**

BCE SCARL con sede legale in Via del Castelluccio 16-50053 Empoli (FI)  
c.f./p.iva 06282670485, di seguito denominato "Soggetto incaricato", in persona  
del legale rappresentante della società, Evangelista Christian, nato a Empoli il  
27/07/1974 Codice Fiscale VNGCRS74L27D403Z;

**PREMESSO CHE:**

- Con determinazione dirigenziale n. 1829 del 26/08/2022, immediatamente esecutiva, è stata aggiudicata la procedura negoziata in oggetto a favore di codesta Impresa e conseguentemente, in data 07/11/2022 è stato stipulato il relativo contratto di Accordo Quadro;

- in data 27/12/2022 è stata formalizzata l'accettazione del primo contratto applicativo prot. n. 90861 del 23/12/ 2022, concluso per corrispondenza secondo l'uso del commercio ex art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante invio tramite PEC della lettera di sottoscrizione firmata digitalmente dal legale rappresentante di Codesta Ditta;

- con verbale del 31/07/2023 su disposizione del RUP, Ing. Fabio Rossi, è stata disposta la consegna in via d'urgenza ex art 32, comma 8 e 13 D.Lgs 50/2016 e smi, delle lavorazioni oggetto dell'accordo quadro, da formalizzare nel presente contratto applicativo;

-lo specifico affidamento in oggetto è regolato dalle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), nonché da quelle sotto riportate.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue.

**Art. 1 - Oggetto del contratto**

1. Con il presente contratto applicativo l'Azienda USL Toscana centro affida l'esecuzione delle seguenti attività disciplinate nell'Accordo Quadro:

**MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI.**

2. Le attività di cui al comma 1 consistono principalmente nelle seguenti lavorazioni:

Manutenzioni ordinarie, manutenzioni correttive a guasto e adeguamenti impiantistici.

3. Le lavorazioni appartengono alla categoria di cui agli artt. 2 e 3 del Capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 2 – Importo del contratto applicativo**

L'importo contrattuale del presente contratto applicativo è stabilito in Euro 50.000,00 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quantizzati in Euro 1.833,67, per un totale di Euro 51.833,67, da contabilizzare a consuntivo sulla base degli effettivi ordini di lavoro eseguiti e riconosciuti dalla Direzione dei Lavori. Il contratto è stipulato “a misura”, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee), del D.Lgs. 50/2016 e s.m..

#### **Art. 3 - Prezzi di riferimento**

Per l'applicazione dei prezzi si rimanda a quanto previsto dagli artt. 20, 27 e 28 del Capitolato speciale d'appalto. Ai predetti prezzi deve essere applicato il ribasso contrattuale offerto con le modalità previste dagli articoli sopra citati.

#### **Art. 4 – Durata e modalità di esecuzione dei lavori**

1. Il termine per far eseguire i lavori oggetto del presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna in urgenza dei lavori.

2. Il termine di validità del presente Contratto applicativo viene stabilito per il giorno 31/07/2023 con decorrenza dalla data di consegna anticipata dei lavori

del 31/07/2023 come attestato da verbale di consegna d'urgenza redatto ai sensi dell'art 32, comma 8 e 13 D.Lgs 50/2016 e smi,

3. Il termine di validità del presente contratto applicativo viene pertanto stabilito in concomitanza con la scadenza dell'Accordo Quadro di riferimento (06/06/2025), indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine, nei limiti del quinto d'obbligo, e salvo, invece, scadenza anticipata nel caso in cui l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore. Ove, alla data di scadenza del predetto termine, fosse in corso l'esecuzione o il completamento di un lavoro richiesto con il presente contratto applicativo, quest'ultimo continuerà a produrre i propri effetti con riferimento e per il tempo per l'ultimazione dello stesso.

Le modalità di esecuzione dei lavori disposti con il presente contratto applicativo sono riportate nel Capitolato speciale d'appalto e nel contratto Accordo quadro.

Le attività oggetto del presente contratto applicativo dovranno essere svolte nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere come riportato nel contratto Accordo quadro.

#### **Art. 5 - Pagamenti e penalità**

La contabilizzazione ed il pagamento degli interventi e dei lavori oggetto del presente contratto applicativo avverrà in conformità a quanto previsto dagli artt. 20, 22, 23, 24, 25 e dall'art. 8 del contratto Accordo quadro.

L'Appaltatore ha diritto a un'anticipazione pari al 20% del valore del presente contratto applicativo, come riportato all'art. 22 del CSA.

In caso di subappalto, il pagamento dei subappaltatori è regolato dall'art. 21 del contratto Accordo Quadro.

Le penalità sono regolate in conformità a quanto previsto nell'art. 5 del CSA.

**Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 136/2010, e ss.mm.ii. in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti l'Appaltatore dichiara:

a) di aver acceso nel settembre del 2014 il seguente conto corrente bancario dedicato nel rispetto dell'art. 3 della Legge 136/2010, presso l'Istituto Banco BPM- Agenzia Santa Croce C/C 2906, Codice IBAN IT34Q0503471161000000002906 e che la persona delegata ad operare sul conto è CHRISTIAN EVANGELISTA C.F. VNGCRS74L27D403Z, nato ad Empoli il 27/07/1974, residente a Empoli (FI) in Via D'Orme 140;

b) si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

2. L'Appaltatore prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà all'appaltatore per iscritto, tramite posta elettronica certificata, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

**Art. 7 – Elaborati progettuali e/o specifiche tecniche e documenti previsti per la sicurezza**

1. L'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto dai documenti di progetto richiamati nel contratto di Accordo Quadro.

2. Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti documenti:

a) Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

b) Piano Operativo di Sicurezza;

c) DUVRI;

d) Capitolato Speciale d'Appalto.

ancorché non materialmente allegati ma custoditi presso la struttura di riferimento.

2. Le attività oggetto del presente contratto applicativo dovranno essere svolte nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e di quanto contenuto e richiamato dai sopra elencati piani per la sicurezza.

#### **Art. 8 - Subappalto**

Ai sensi dell'art. 12 del contratto Accordo Quadro e nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii l'appaltatore ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare parte delle opere per le quali dovrà ottenere, nel rispetto e alle condizioni previste dalla citata norma, esplicita autorizzazione dalla stazione appaltante.

#### **Art. 9 - Garanzie assicurative**

1. L'Appaltatore ha già prestato garanzia assicurativa che tiene indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 7, del Codice, così come indicato all'art.11 del contratto Accordo Quadro.

2. L'appaltatore ha prestato cauzione definitiva, nella misura pari al 15,90% dell'importo contrattuale dell'Accordo Quadro (diminuito del 50% e di un ulteriore 20% ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), come prescritto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante garanzia fidejussoria così come indicato all'art. 10 del contratto Accordo Quadro.

#### **Art. 10 – Certificato di regolare esecuzione**

I lavori disposti dal presente contratto applicativo sono oggetto del certificato di

regolare esecuzione ad ultimazione degli stessi con le specifiche indicate nel contratto Accordo quadro.

#### **Art. 11 – Controversie**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non sia stato possibile risolvere in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Firenze, con espressa rinuncia ad ogni altra modalità. Non è ammesso il ricorso all'arbitrato.

#### **Art. 12 – Spese contrattuali, imposte e tasse**

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Azienda USL Toscana centro, mentre l'imposta di bollo sul contratto, sui documenti contabili, sui verbali e certificati conseguenti il presente contratto è a carico dell'Appaltatore. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso, con spese a carico della parte che chiede la registrazione.

#### **Art. 13 – Divieto di pantouflage**

L'Appaltatore si obbliga al rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 in materia di divieto di pantouflage.

#### **Art. 14 – Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia alle norme legislative e ai regolamentari vigenti in materia, nonché al Capitolato speciale d'appalto e al contratto Accordo Quadro.

Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di invio del presente contratto a mezzo PEC da parte dell'Appaltatore, dopo la sottoscrizione di entrambe le parti.

*Firmato digitalmente*

*Firmato digitalmente*

*per l'Azienda USL Toscana centro*

*per l'Appaltatore*

Il presente contratto, composto di n. pagine 8 viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo, totalmente a carico della controparte in modo virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15 bis del DPR n. 672 del 26/10/1972.

**ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, Codice Civile il Sig. Evangelista Christian dell'Impresa BCE SCARL dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 5 - Pagamenti e penalità, 9 - Garanzie assicurative, 11 - Controversie e 12 - Spese contrattuali, imposte e tasse.

*Firmato digitalmente*

*per l'Appaltatore*